



Lunedì 29/09/2025

Posticipo pensione, esenzione fiscale anche per le forme esclusive AGO

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risposta n. 247 del 18 settembre l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile all'8% incentivo per il posticipo del pensionamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La questione era stata sollevata da un Ente che chiedeva se l'8% esenzione fiscale prevista dall'8% articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR potesse essere applicata anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell'8% Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), qualora optassero per la rinuncia all'8% accredito contributivo della quota a proprio carico, ricevendo in busta paga l'8% importo corrispondente.

I chiarimenti delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, seguito delle modifiche normative introdotte con l'ultima legge di bilancio, la platea dei beneficiari dell'8% incentivo "A" stata ampliata, includendo non solo i lavoratori che accedono alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

Pur rilevando che la norma del TUIR menzioni espressamente solo AGO e forme sostitutive, l'Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale della non imponibilità delle somme erogate in luogo dei contributi previdenziali si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive, compresi i dipendenti della Gestione pubblica.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>